



Sentenza n. 289/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Paolo	Novelli	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Flavia	D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio ad istanza di parte**, iscritto al numero **74260** del registro di Segreteria, instaurato a istanza di **PALLONETTO Fabio**, nato a Napoli (NA) il 17/4/1980 ed ivi residente alla via Domenico Fontana n. 159 (C.F. PLLFBA80D17F839L), in proprio e quale titolare della ricevitoria lotto n. NA0232, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'Avv. Antonio Ventrone (p.e.c.: avv.antonioventrone@avvpec.it) con studio in Mondragone (CE) alla via Elena n. 149;

CONTRO

l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (P.I. 05359681003), Direzione Territoriale Campania e Calabria nonché Direzione Interr. Campania e Calabria, Ufficio dei Monopoli – Sede di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Direzione Provinciale II di Napoli (c.f. 80232730582), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; l'**Agenzia delle Entrate – Riscossione** (c.f.

13756881002), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

della **Procura Regionale presso questa Sezione.**

VISTI il ricorso introduttivo e tutti gli altri atti del giudizio;

UDITI nell'udienza pubblica del 16 maggio 2024 il relatore Rossella Cassaneti, l'Avv. Severino Berardi (presente per delega dell'Avv. Antonio Ventrone costituito per la parte istante), l'Avv. Dello Stato Salvatore Montefusco e il s.p.g. Flavia Del Grosso per la Procura Regionale; non comparsa l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

FATTO

Con ricorso depositato il 14/3/2024 PALLONETTO Fabio impugnava, agendo contro l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE l'intimazione di pagamento n. 07120229009093213000 per oneri accessori 2008, notificatagli il 19/4/2022 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione al mancato pagamento, delle seguenti due cartelle di pagamento: 1) n. 07120170001680808000 dall'importo complessivo di € 345.363,75 per omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto anno 2012; 2) n. 07120180023524059000 dall'importo complessivo di € 585,26 per spese di giudizio ed oneri accessori per anno 2008; ciò faceva il ricorrente, deducendo l'illegittimità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle che ne costituiscono il presupposto nonché per difetto di motivazione, prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere le somme, argomentando in proposito mediante riproduzione testuale dell'identico ricorso presentato innanzi alla Commissione Tributaria. Infatti,

l'instaurazione del presente giudizio conseguiva alla sentenza n. 6351/2023 della Sezione II^a della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli che dichiarava il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in relazione al mancato versamento dei proventi relativi al gioco del lotto nell'ambito della gestione concessoria affidata al PALLONETTO dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rilevando come sul mancato riversamento, da parte del ricorrente, quale titolare di concessione della ricevitoria n. NA0232, di proventi di spettanza erariale per il 2012, risultava essersi già pronunciata questa Sezione Giurisdizionale contabile che, ravvisando la propria competenza in materia, aveva respinto il ricorso presentato avverso l'ingiunzione notificatagli dall'Agenzia Dogane e Monopoli. Il ricorrente ha concluso chiedendo alla Sezione di pronunciarsi nel merito, richiamando l'art. 17, commi 5, 6 e 7 del C.G.C.; in via subordinata ha chiesto la rideterminazione della pretesa impositiva previa nomina di ctu. La Procura Regionale ha trasmesso memoria conclusionale ai sensi dell'art. 175 C.G.C., in cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto la Sezione si è *“già pronunciata con la sentenza 90/2022 sul giudizio ad istanza di parte promosso dal ricorrente Pallonetto Fabio, che, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Napoli, Sez. X civile, con sentenza n. 10645/2019, ha adito in riassunzione il giudice contabile per opporsi all'ingiunzione di pagamento n. 54811 del 5 luglio 2016 emessa nei propri confronti, ex art. 3 R.D. n. 639/1910, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito del mancato riversamento, quale titolare della ricevitoria n. NA0232, di proventi di spettanza erariale derivanti dalla raccolta del gioco del lotto, per*

l'ammontare complessivo di euro 290.837,89". In nota integrativa successivamente trasmessa, il medesimo Ufficio di Procura ha segnalato che con sentenza n. 105 depositata in data 17/4/2024 la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, pronunciata sul giudizio d'appello instaurato dal PALLONETTO avverso la sentenza di questa Sezione n. 90/2022, ha respinto l'appello confermando l'impugnata decisione.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in rappresentanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero dell'economia e delle finanze, ha prodotto memoria a difesa degli Enti contro i quali il PALLONETTO ha agito nel presente giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque respinto perché giuridicamente infondato. A sostegno di tali richieste, l'Avvocatura dello Stato ha ripercorso i passaggi della vicenda oggi riproposta all'attenzione della Sezione, ha contestato con articolate deduzioni i rilievi del PALLONETTO avverso l'impugnata intimazione di pagamento ed ha segnalato che *"l'ordinanza ingiunzione impugnata è definitiva e si conferma legittima e immune da censure"* trovando *"il suo fondamento nella circostanza del mancato pagamento, da parte del ricorrente, dei proventi del gioco del lotto relativo alla settimana contabile del 22.5.2012 ed è divenuta definitiva a seguito dell'esperimento, avverso la stessa, dei rimedi giurisdizionali che hanno accertato la legittimità dell'ingiunzione"*.

In data odierna l'Avv. Antonio Ventrone ha trasmesso documentazione comprovante la notifica a mezzo P.E.C. del ricorso in riassunzione introduttivo del giudizio nonché del d.f.u. relativo all'odierna udienza, alle parti convenute e alla Procura Regionale.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Severino Berardi, presente per delega dell'Avv. Antonio Ventrone costituito per la parte istante, ha preliminarmente sottolineato la complessità della vicenda, sollevando tuttora dubbi sulla qualifica di agente contabile del PALLONETTO quale ricevitore del lotto; reputando che la giurisdizione sulle cartelle di pagamento impugnate dal medesimo soggetto ricada sul giudice ordinario, ha adombrato la possibilità di sollevare in proposito regolamento di giurisdizione; esponendo infine che la principale doglianza dell'istante rivolta alle cartelle di pagamento oggetto di controversia inerisce la loro emissione in suo danno in epoca antecedente la definitività della statuizione di condanna impartita a suo carico con la sentenza n. 90/2022 di questa Sezione Giurisdizionale, ha concluso confermando quanto argomentato e richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio.

L'Avv. dello Stato Salvatore Montefusco si è a sua volta riportato alla memoria difensiva in atti, ripercorrendone sinteticamente i passaggi e ponendo in risalto l'intento dilatorio che a suo avviso, informa l'instaurazione del giudizio oggi riassunto, vista la totale assenza di vizi nelle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.

Il PM di udienza ha confermato le considerazioni sviluppate nelle memorie conclusionali in atti.

Su tali presupposti la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio è rappresentata dall'accertamento dell'illegittimità -dedotta con l'introduttivo ricorso in riassunzione presentato da Fabio PALLONETTO- dell'intimazione di

pagamento n. 07120229009093213000 per oneri accessori 2008, notificatagli il 19/4/2022 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione al mancato pagamento, delle seguenti due cartelle di pagamento: 1) n. 07120170001680808000 dall'importo complessivo di € 345.363,75 per omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto anno 2012; 2) n. 07120180023524059000 dall'importo complessivo di € 585,26 per spese di giudizio ed oneri accessori per anno 2008; illegittimità che deriverebbe, secondo la prospettazione dell'istante, dalla mancata notifica delle cartelle che ne costituiscono il presupposto nonché da difetto di motivazione, da prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere le somme. Infatti, con sentenza n. 6351/2023 pubblicata il 9/5/2023, la Sezione II^a della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria in relazione al mancato versamento dei proventi relativi al gioco del lotto nell'ambito della gestione concessoria affidata al PALLONETTO dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilevando come sul mancato riversamento, da parte del ricorrente, quale titolare di concessione della ricevitoria n. NA0232, di proventi di spettanza erariale per il 2012, risultava essersi già pronunciato il giudice contabile che, ravvisando la propria competenza in materia, aveva respinto il ricorso presentato avverso l'ingiunzione notificatagli dall'Agenzia Dogane e Monopoli. Intervenuto tale diniego di giurisdizione, l'istante ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale.

Va rilevato, in proposito, come questa Sezione si sia già pronunciata con la sentenza 90/2022 -confermata dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello con la decisione n. 105/2024 citata in premessa- sul

giudizio ad istanza di parte promosso dall'odierno ricorrente in riassunzione PALLONETTO Fabio, che, già a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Napoli - Sez. X Civile n. 10645/2019, aveva adito in riassunzione il giudice contabile per opporsi all'ingiunzione di pagamento n. 54811 del 5/7/2016 emessa ex art. 3 R.D. n. 639/1910 nei suoi confronti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito del mancato riversamento, quale titolare della ricevitoria n. NA0232, di proventi di spettanza erariale derivanti dalla raccolta del gioco del lotto nella settimana contabile del 22/5/2012, per l'ammontare complessivo di € 290.837,89. Ebbene, con tale statuizione -ormai definitiva- veniva in primo luogo riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, seppur in veste di opponente avverso la suddetta ingiunzione di pagamento con le forme previste dall'art. 172, c.1 lett. d, C.G.C., avendo egli sollecitato un accertamento negativo degli obblighi restitutori sullo stesso incombenti nell'ambito della gestione concessoria affidatagli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di flussi finanziari pubblici scaturenti dalla raccolta del gioco del lotto. Nel merito, scrutinati i profili di presunta illegittimità "formale" dell'atto di ingiunzione (afferenti a vizi di notifica, nonché della motivazione) e d'inesigibilità della pretesa (intervenuta prescrizione e/o decadenza), nonché gli argomenti posti a giustificazione del mancato riversamento delle spettanze erariali (la sussistenza di una causa di forza maggiore consistente nell'evento criminoso asseritamente subito da ignoti), con la succitata sentenza n. 90/2022, la Sezione respingeva il ricorso in opposizione proposto da Fabio PALLONETTO avverso l'ingiunzione di pagamento n. 54811 del 5/7/2016.

B. Tanto premesso, il Collegio rileva, in piena adesione a quanto osservato dalla Procura Regionale nella propria memoria conclusionale, come *“l’attuale giudizio ad istanza di parte, incardinato dal medesimo ricorrente, a seguito della sentenza n. 6351/2023 del Giudice Tributario che declina la propria competenza a favore del giudice contabile, avendo ad oggetto gli atti esattivi posti in essere dall’Agente della riscossione, susseguenti e consequenziali al mancato spontaneo versamento delle somme di cui alla sopra menzionata ingiunzione di pagamento da parte dell’Amministrazione dei monopoli, risulta inammissibile sia in ragione dell’esistenza di precedente pronunciamento di questo stesso Giudice sul rapporto concessorio da cui le azioni provvedimentali in executivis traggono origine che in ragione della natura (cartella di pagamento) dell’atto che oggi si impugna, con evidente incompetenza funzionale del plesso giurisdizionale adito”*.

Infatti, ai sensi dell’art. 2909 c.c. *“l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”*.

“Il giudicato sostanziale, in quanto riflesso del giudicato formale, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, e spiega la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia.

Tale accertamento fa stato non solo tra le parti, ma altresì nei riguardi degli eredi e degli aventi causa, ossia di coloro che sono subentrati nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato.

Trattasi del cosiddetto <effetto diretto> della cosa giudicata.

La giurisprudenza ne riconosce altresì una <efficacia riflessa>, nel senso che l'affermazione oggettiva di verità sull'esistenza e il contenuto di una vicenda processuale, che ne costituisce l'essenza, può legittimamente dispiegarsi nei riguardi di eventuali terzi estranei al processo, qualora questi ultimi risultino titolari di diritti e obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo" (sentenza n. 73/2022 di questa Sezione Giurisdizionale, anch'essa relativa a un giudizio a istanza di parte).

Nel caso di specie, più in dettaglio, sia la questione della sussistenza della giurisdizione contabile che quelle inerenti i profili di merito, sono stati affrontati in via definitiva, con riferimento all'ingiunzione di pagamento rivolta al PALLONETTO dall'Agente della riscossione a seguito del mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto della settimana contabile del 22/5/2012; con conseguente inammissibilità del presente giudizio, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, in cui sono sottoposti al vaglio della Sezione gli atti posti in essere dal medesimo Agente della riscossione in esecuzione della predetta ordinanza-ingiunzione (n. 54811/2016).

C. A tale lapalissiano rilievo d'inammissibilità del ricorso, devono aggiungersi, in adesione a quanto puntualmente ed accuratamente rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ulteriori rilievi riguardo l'infondatezza nel merito delle doglianze di parte istante.

Invero, la lamentela del PALLONETTO di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 071.2017.0001680808000 del 2017 ma soltanto dell'intimazione che sarebbe il primo atto di conoscenza del procedimento di riscossione in essere, è contraddetta dalla circostanza - adeguatamente documentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cfr. all.ti 13, 13-bis, ter, quater, quinquies) che la cartella di pagamento n. 07120170001680808000 è stata ritualmente notificata il 13/1/2017 a mezzo pec, senza venire poi impugnata, dal che consegue che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha legittimamente notificato l'intimazione del 2022 (all. 14 e prova notifica allegati 14-bis, ter, quater, quinquies). *“Per completezza, si osserva che già era stata notificata una prima intimazione di pagamento nel 2018 n. 07120189041439085000 (ALL. 15) notificata sempre a mezzo pec il 6.4.2018 (ALL. 15-bis). A questa sono seguiti inoltre gli atti di pignoramento presso terzi n. 07184201800008246001 notificato il 2.10.2017 (ALL. 16 e 16-bis) e 07184201700002123001 (ALL. 17) notificato il 26.10.2018 (ALL. 17-bis) oltre a comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07176201900000429000 (ALL. 18 e 18bis)”* (cfr. memoria difensiva Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pag. 5).

Riguardo l'asserito difetto di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento con violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente), correttamente le Amministrazioni resistenti hanno segnalato, anche mediante precisi riferimenti giurisprudenziali, che la richiesta di adempiere l'obbligazione tributaria risultante dal ruolo esattoriale che costituisca l'oggetto di un avviso di intimazione inoltrato dall'Ufficio al contribuente, è da intendersi di per sé sufficientemente

motivata se formalizzata in conformità all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; per cui rileva a tal fine già il mero e solo richiamo alla cartella di pagamento in precedenza notificata al contribuente medesimo, riportato nell'avviso di intimazione in parola, considerato altresì che quest'ultimo si connota quale atto a contenuto vincolato. Quindi, una intimazione di pagamento che sia motivata facendo riferimento ad un altro atto impositivo è nulla solo se il contribuente riesce a dimostrare che, a causa del difetto di motivazione, non ha potuto conoscere le ragioni della intimazione di pagamento, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa.

Nel caso di specie, è avvenuto che nell'intimazione -redatta in conformità all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla debenza intimata e al titolo in base al quale l'ente di riscossione ha agito; dal che discende l'infondatezza dei rilievi avversari.

Riguardo infine le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal PALLONETTO, la doglianza riferita alla decadenza si rivela del tutto generica, immotivata e priva di riferimenti normativi, mentre quella inerente la prescrizione si rivela priva di pregio se si considera che l'ordinanza ingiunzione è stata correttamente notificata nel 2016, impugnata da controparte e confermata con sentenza del 2022 e poi del 2024, tenendo conto che la prescrizione della pretesa è decennale, *“trattandosi di somme derivanti dal mancato riversamento proventi del gioco del lotto e perciò non potrebbe dirsi in ogni caso decorsa. Ancora,*

si evidenzia che la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione, con l'intimazione di pagamento n. 07120189041439085000 anch'essa non opposta, nonché gli atti di pignoramento presso terzi n. 07184201800008246001 e 07184201700002123001 oltre alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07176201900000429000 e infine il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300026538000, come da documentazione che il concessionario ha prodotto nel processo tributario e che si rideposita in allegato alla presente memoria (ALL. 10bis)" (cfr. memoria difensiva Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pagg. 6-7).

D. Da quanto considerato, discende che il ricorso, in disparte l'infondatezza nel merito puntualmente argomentata da parte resistente, va dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio, in favore delle parti costituite, che si liquidano in euro 6.100,00 oltre 15 per cento spese generali.

Le spese di sentenza, anch'esse a carico di parte istante in quanto soccombente, sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine al presente provvedimento (art. 31, 5° comma, C.G.C.).

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA inammissibile il ricorso n. 74260 per violazione del principio del

ne bis in idem;

2- CONDANNA parte istante, soccombente, alla rifusione, in favore delle parti costituite, delle spese del giudizio, liquidate in € 6.100,00, oltre 15 per cento spese generali.

Le spese di sentenza, anch'esse a carico della soccombente parte istante, sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024.

Il consigliere estensore

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Il Presidente

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria 30/05/2024

Il direttore della segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)